

CHIARIMENTI

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ARTICOLATA IN N. 2 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E CONSEGUENTE SMALTIMENTO/RECUPERO DI NUMERO 3 BARCHE PORTA:

LOTTO 1 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLA EX BARCA PORTA DEL BACINO N. 1 CIG 98490415BF

LOTTO 2 - SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLE EX BARCHE PORTA DEI BACINI N. 3 E N. 4 CIG 9849117477

QUESITO N. 2: *Dalla lettura della documentazione a base del bando di gara non si evince chiaramente quale sia il termine discriminatorio per l'avvio del servizio da cui decorrono le tempistiche per le diverse fasi in cui lo stesso risulta articolato.*

Si richiede pertanto chiarimento sull'effettivo momento/evento determinante l'avvio del servizio oggetto del bando di gara.

RISPOSTA: La consegna, e quindi l'avvio del servizio, è disciplinata dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre le tempistiche di esecuzione del servizio trovano regolamentazione nell'art. 12 dello stesso CSA, al quale si rinvia.

Si precisa che l'avvio del servizio è comunque stimato entro il 31 dicembre 2023.

QUESITO N. 3: *Nel corpo documentale inserito a base del bando di gara non appare identificata la qualificazione, con identificazione del relativo codice di cui all'Elenco Europeo dei Rifiuti, degli elementi rifiuto-Barche Porta nella loro interezza in quanto sono unicamente riportate le qualifiche dei singoli materiali che compongono i manufatti oggetto del servizio di demolizione e smaltimento.*

Ricordando che l'assegnazione del corretto codice è responsabilità in capo al produttore del rifiuto richiede, ai fini della preparazione della documentazione di gara e di eventuale futura istanza di Autorizzazione di carattere Ambientale, il codice EER assegnato ai manufatti oggetto del servizio.

RISPOSTA: L'Appaltatore assume la qualifica di produttore del rifiuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come meglio previsto nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale integralmente si rinvia.

Si chiarisce inoltre che un galleggiante che sia oggetto di demolizione, non è configurabile di per sé come rifiuto, bensì assumono tale qualifica quelle parti dello stesso (sostanze, prodotti, materie) che sono prodotti dalla demolizione e siano destinati al recupero o allo smaltimento (cfr. Cass. Sez. III n. 34768 del 13 settembre 2007).

QUESITO N. 4: *Relativamente al requisito richiesto al punto 6.2. del disciplinare di gara:*

"Esecuzione negli ultimi cinque anni dei servizi analoghi relativi a operazioni di demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio per un valore complessivo pari a 200.000,00 (lotto 1) e 300.000,00 (lotto 2)"

L'importo relativo alla vendita dei metalli derivanti dalle demolizioni, può essere cumulativo dell'importo dei servizi analoghi richiesto per ciascun lotto?

RISPOSTA: Il requisito di partecipazione di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara deve intendersi riferito a servizi che abbiano ad oggetto prestazioni analoghe (non necessariamente identiche) a quelle di "demolizione e smaltimento di natanti con scafo in ferro/acciaio", non potendosi a tal fine computare eventuali contratti separati/successivi alla demolizione e allo smaltimento dei suddetti natanti.

IL RUP

(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)